

Codice A18180

D.D. 9 aprile 2015, n. 839

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. Autorizzazione variante progettuale, art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 2/R del 21/02/2013 - Richiedente: Amministrazione Separata Beni di Uso Civico di Andonno, Valdieri (CN) - Interventi selvicolturali in Comune di Valdieri, Fraz. Andonno(CN), Localita' Rocustun e Rocciariund - Istanza n. 10431/2012 - Approvazione proposta di variante.

PRESO atto del D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 2/R del 21/02/2013 – testo coordinato;

VISTA la domanda presentata al Settore Economia Montana e Collinare e Servizi della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dall' Amministrazione Separata Beni di Uso Civico di Andonno, Valdieri (CN), in data 17/07/2012 – assunta al Protocollo al n. 56480/DB1419;

PRESO atto del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Montagna della Regione Piemonte in data 17/09/2012, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
- Faggeta - Castagneto - Acero-tiglio-frassineto - Boschi di invasione /neoform.	53,2333	22,8500
Totale	53,2333	22,8500

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2462 del 08/10/2012, con la quale sono stati autorizzati gli interventi sopra indicati;

VISTA la proposta di variante al progetto di intervento autorizzato, pervenuta in data 05/03/2013 (Prot. n. 17527/DB1425);

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1106 del 07/05/2013, con la quale sono state autorizzate le variazioni proposte;

VISTA la seconda proposta di variante al progetto di intervento autorizzato, pervenuta in data 08/04/2015 (Prot. n. 19596/A18180);

PRESO atto del verbale d'istruttoria della suddetta proposta di variante, redatto dal Funzionario incaricato del Settore Montagna della Regione Piemonte in data 09/04/2015, nel quale si esprime parere favorevole alla medesima;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

VISTI gli articoli 17 e 18 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 2/R 2013 – testo coordinato, l'Amministrazione Separata Beni di Uso Civico di Andonno (ASBUC) all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Valdieri (CN) - Località Rocustun e Rocciariund (Fraz. Andonno), limitatamente a quelli previsti nei primi 5 anni del piano pluriennale dei tagli - così come modificati nella proposta di variante al progetto d'intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- dovrà essere rispettato il numero delle tratte, la lunghezza di ogni singola tratta e quella complessiva delle vie di esbosco temporanee di cui si prevede l'apertura con la proposta di variante;
- Le vie di esbosco temporanee dovranno avere le caratteristiche previste dal Regolamento forestale regionale vigente (DPGR 2/R 2013); in particolare dovranno rispettarsi:
 - le prescrizioni dell'art. 52 lettera c) relative alla realizzazione di vie di esbosco per trattori (movimenti di terra limitati, tali da determinare la larghezza del piano viabile non superiore a 3 m., altezza media delle scarpate non superiore ad 1 m.);
 - dovranno inoltre essere rispettati i tracciati riportati nella cartografia facente parte della relazione.
 - qualora sia necessario superare i limiti dimensionali che caratterizzano le vie temporanee di esbosco, gli interventi potranno essere realizzati solamente previa acquisizione delle opportune autorizzazioni (Vincolo idrogeologico ex L.r. 45/89, Vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004);
 - nella realizzazione delle vie di esbosco previste dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni delle vigenti normative in materia;
 - a conclusione della realizzazione degli interventi, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera c), relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici dovranno essere chiusi e protetti gli accessi, dovranno essere realizzati solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo; dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;
 - per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 2/R 2013;
 - dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente Determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 2/R del 21/02/2013 – testo coordinato, comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente Provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Ai fini dell'efficacia della presente Determinazione si dispone che la stessa sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs 33/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12/10/2010, n. 22.

Il Dirigente
Silvia Riva